



COMUNE DI GROMO

24020 GROMO (BG) Piazza Dante, 8 Tel. 0346/41128 Fax. 0346/42116 C.F. e P.IVA 00666340161

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRANSITO SULLE STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI (V.A.S.P.) MODIFICATO

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 30 del 16.06.2009
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 48 del 26/07/2011
Modificato con deliberazione di consiglio comunale n. 45 del 28/08/2017

ART. 1 - Ambito di applicazione. (integrato con deliberazione C.C. n. 45/2017)

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica e delle strade private dichiarate di pubblica utilità, situate nel territorio del Comune di Gromo, sia esistenti sia in previsione, queste ultime nel caso di loro realizzazione. In dettaglio, le suddette strade sono indicate nel seguente prospetto con l'indicazione della classificazione loro attribuita e la spiegazione della simbologia.

Legenda: E = esistente; IP = ipotesi progettuale; M = mulattiera; II e III vedere prospetto all'Art. 11. * Per Regione Lombardia risulta ancora in progetto in quanto non è stato chiesto l'aggiornamento, quindi è rimasta tale anche sulla cartografia

<i>n. corrispondente in cartografia</i>	<i>Nome</i>	<i>Classe di transitabilità</i>	<i>Stato</i>
S016118_00001	Butù	III	E
S016118_00002	Nedulo	III	E
S016118_00003	Gromo-Colarete	III	E
S016118_00004	Tagliata	II	E
S016118_00005	Fopa	II	E
S016118_00006	Cassinelli- Fontanamora	III	E
S016118_00007	Via dei legni	III	E
S016118_00008	Boario-Bratel	II	E
S016118_00009	Boario-Valle Glera	II	E
S016118_00010	Spiazzi-Fontanini	II	E
S016118_00011	Spiazzi-Baita della Costa	II	E
S016118_00012	Valle Fradenga	III	E
S016118_00013	Sonde	III	E
S016118_00014	Vodala	II	E
S016118_00015	Buco Cornalta	III	IP
S016118_00016	Boario-Privati	III	IP
S016118_00017	Tesuolo-Corni Rossi	III	IP
S016118_00018	Ripa alta-Foppi	III	IP
S016118_00019	Avert-Colle	III	IP
S016118_00020	Spiazzi-Bus di Taccoi	III	IP
S016118_00021	Dosso-Pagherolo	III	IP
S016118_00022	Spiazzi-Bares	III	IP
S016118_00023	Mulattiera Gromo- Ripa alta	M	M
S016118_00024	Mulattiera Gromo- Spiazzi	M	M
S016118_00025	Mulattiera della Roela	M	M
S016118_00026	Mulattiera Spiazzi- Rova	M	M
S016118_00027	Tagliata inferiore	II	E
S016118_00028	Tagliata inferiore- Valle Grassa	II	E *

ART. 2 - Soggetto gestore.

Soggetto gestore delle strade agro-silvo-pastorali è l'Amministrazione Comunale di Gromo (Bg), qui di seguito indicata semplicemente con il termine Gestore.

L'Amministrazione potrà di volta in volta delegare la gestione delle suddette strade ad un altro organo di gestione ad esempio il locale Consorzio Forestale.

ART. 3 - Chiusura con cartello.

Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione di idoneo segnale riportante la normativa di riferimento (LR 31/2008 art. 59) e gli estremi del presente regolamento da effettuarsi a cura del Gestore.

ART. 4 - Chiusura con barriera.

Il Gestore mediante apposito atto potrà chiudere con idonea barriera munita di chiave alcune delle strade di cui all'art. 1 del presente regolamento, qualora lo ritenga opportuno per motivi di tutela e difesa del suolo e soprassuolo forestale, nonché di persone o cose. Qualora la strada sia chiusa con barriera, il titolare del permesso di transito ha l'obbligo di:

- richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare lo sbarramento;
- detenere le chiavi della barriera con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

ART.5 - Ordinanza di chiusura.

Il Gestore, nel caso di situazioni di pericolo, dissesti, calamità naturali ecc. dovrà tempestivamente emanare un'Ordinanza

di chiusura al transito estesa anche ai titolari dei permessi. L'Ordinanza dovrà essere esposta all'inizio della strada dove è situata la segnaletica di divieto di circolazione.

L'emissione di ordinanza di chiusura al transito non comporta il rimborso dei permessi di transito.

ART. 6 - Pubblico transito.

Il rilascio dell'autorizzazione al transito di motoveicoli, autoveicoli e mezzi agricoli sulle strade agro-silvo-pastorali non costituisce elemento di apertura delle medesime al pubblico transito sottoposto alla vigente normativa del Codice Stradale.

ART. 7 - Domanda di autorizzazione al transito.

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Gestore. Essa deve contenere:

- le generalità del richiedente;
- le generalità di eventuali altre persone (massimo tre) da abilitare al transito; la residenza di tutte le persone interessate allo specifico permesso di transito;
- le motivazioni della richiesta;
- la denominazione della strada e della località da raggiungere e l'arco temporale relativo al bisogno d'uso.

ART. 8 - Rilascio dell'autorizzazione al transito.

L'autorizzazione viene rilasciata dal Gestore, qualora sussistano i requisiti necessari entro quindici giorni dalla presentazione della domanda su apposito modello in copia unica non duplicabile, conforme all'allegato, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.

Detto permesso, non essendone ammessa la duplicazione, autorizzerà alla conduzione del solo mezzo sul quale è esposto il permesso e sullo stesso andranno indicati:

- a) l'intestatario del permesso;
- b) eventuali altre persone diverse dall'intestatario, purchè legate all'intestatario da uno dei seguenti vincoli di parentela, alle quali sarà consentita la conduzione del mezzo:
 - parenti di primo grado
 - coniuge o compagno convivente.
- c) l'indicazione della strada per la quale il permesso è rilasciato;
- d) il periodo di validità.

Nel caso di strade che riguardano più Comuni od Enti, l'Autorizzazione è rilasciata dal Gestore interessato per il tratto di propria competenza.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica da parte del Gestore della rispondenza fra le categorie d'uso dichiarate dal richiedente e le categorie d'utenza di seguito elencate ed autorizzate al transito con veicoli a motore in deroga al divieto di circolazione:

A1- Proprietari o affittuari di immobili, infrastrutture o impianti situati nel settore di territorio servito dalle strade.

A2- Legali rappresentanti di aziende agricole, loro coadiuvanti, dipendenti o affittuari, che presentano documentate esigenze connesse alla gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali.

A3- Residenti nel Comune di Gromo (persone fisiche esclusi soggetti giuridici quali Ditte e/o Società ecc.).

A4- Soggetti diversamente abili.

B1- Soggetti privati che svolgono attività di censimento dell'Avifauna Tipica Alpina ai sensi della L.R. 26/93 e della D.G.P. 142/(2014.

B2- Soggetti privati che svolgono pratiche legate all'apicoltura debitamente documentate e autorizzate nel settore di territorio servito dalle strade.

B3- Soggetti privati che svolgono attività venatoria da appostamento fisso debitamente documentata e autorizzata.

B4- Recupero di animali abbattuti con peso superiore a 60 kg.

C1- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico – professionali, artigianali e d'impresa connesse ad attività agro-silvo-pastorali ed edili nel territorio servito dalle strade.

C2- Esigenze logistiche connesse all'esplicazione di specifiche attività economico-professionali (tecnici, operatori autonomi e d'impresa e professionisti) nel territorio servito dalle strade.

D1- Esigenze didattiche, di studio e di ricerca connesse al settore ecologico-ambientale, purché debitamente documentate.

D2- Esigenze connesse all'effettuazione di manifestazioni, ricorrenze, ritrovi a carattere sociale, sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche.

D3- Esigenze legate all'accesso alle malghe che commercializzano i prodotti dell'alpeggio.

D4 – Soggetti privati che svolgono attività di taglio e raccolta del legname in accordo con il Consorzio Forestale Alto Serio.

E5- Esigenze particolari non contemplate nei punti precedenti, che il Gestore riterrà opportuno rilasciare in relazione alle motivazioni presentate.

ART. 9 - Registro permessi.

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro tutti i dati dei singoli permessi rilasciati evidenziandone la scadenza e l'importo pagato con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo ricevuto.

ART. 10 - Mezzi autorizzati al transito.

Sulle strade agro-silvo-pastorali in oggetto potranno circolare soltanto i ciclomotori, i motoveicoli, i mezzi agricoli e gli autoveicoli che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva Regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione.

I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa così come previsto dalla legislazione vigente.

Sulle strade agro-silvo-pastorali è vietato sostare nelle piazzole di scambio ed occupare o transitare in aree esterne alla sede transitabile.

Le strade agro-silvo-pastorali non sono omologate; pertanto sulle stesse potranno transitare solo mezzi adeguati, a proprio rischio e pericolo, senza alcuna responsabilità da parte del Gestore.

ART. 11 - Limiti di transito.

Gli automezzi di servizio dovranno transitare a velocità moderata non superiore a **20** km/h. Per quanto riguarda il limite di peso a pieno carico, il riferimento è alle classi di transitabilità di cui alla D.G.R. n. 7/14016 del 08/08/2003, riportate nel seguente prospetto.

Classe di transitabilità	Fattore di transitabilità		Largh. Minima (m)	Pendenza (%)			Raggio tornanti (m)
	Mezzi	Carico ammissibile (q.li)		Prevalente	Massima	Minima	
					Fondo naturale	Fondo stabilizzato	
I	Autocari	250	3,5	< 10	12	16	8
II	Trattori con rimorchio	200	2,5	< 12	14	20	6
III	Trattori piccole dimensioni	100	2,0	< 14	16	25	5
IV	Piccoli automezzi	40	1,8	> 14	> 16	> 25	< 5

ART. 12 - Esenzioni ai limiti di transito.

Non sono soggetti ad alcuna limitazione di transito sulle strade agro-silvo-pastorali indicate nel presente regolamento:

- Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione Lombardia, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Seriana, del Consorzio Forestale Alto Serio,
- Gli agenti della forza pubblica, i Carabinieri, la Polizia giudiziaria, la Polizia municipale, la Guardia di finanza, le Guardie venatorie provinciali e le Guardie ecologiche volontarie solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza.

ART. 13 - Sanzioni.

Chiunque acceda senza permesso su dette strade agro-silvo-pastorali è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 6 della legge 30/4/92 n. 285 come modificata dal D.L. n. 360 del 10/09/93 e relativo regolamento di attuazione.

In particolare verrà inflitta la sanzione amministrativa comportante il pagamento di una somma da € 150,00 a € 750,00 con immediata interruzione del transito.

L'inosservanza delle norme del presente regolamento, accertata a carico di persone a cui è consentito il transito, è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 a € 300,00.

Il Gestore in caso di comprovata e ripetuta infrazione, può sospendere o revocare l'autorizzazione al transito.

Tra le infrazioni vanno ricomprese la contraffazione, l'alterazione, la modifica o la correzione dei permessi rilasciati.

ART. 14 - Periodo di validità delle autorizzazioni.

Per le categorie d'utenza di tipo A1, A2 e A3 e A4 il periodo di validità delle autorizzazioni è annuale.

Per le categorie d'utenza B1, B2, B3, C1, C2, D1 e D4 il periodo di validità delle autorizzazioni dovrà essere strettamente limitato alle necessità temporali d'uso dichiarate e non potrà superare, in ogni caso, i sei mesi.

Per le categorie d'utenza B4, D2, D3 e E5 il permesso di transito deve avere validità giornaliera (massimo 3 giorni consecutivi).

Nel caso specifico della categoria d'utenza C1 (in particolare per taglio dei boschi e trasporto di materiale per lavori edili) il richiedente dovrà specificare il tipo di lavoro svolto,

il mezzo utilizzato per il transito e il carico massimo, il titolare abilitato al trasporto del mezzo e il periodo di svolgimento dei lavori.

ART. 15 - Polizza fidejussoria.

Il gestore competente al rilascio dell'autorizzazione potrà richiedere, di volta in volta e subordinatamente al tipo e complessità dei lavori (con particolare riferimento al punto C1 dell'art. 8), la sottoscrizione di una polizza fidejussoria a copertura di eventuali danni all'infrastruttura (sede stradale e manufatti) causati dall'impresa e comprensiva di tutti gli oneri derivanti dalla realizzazione delle opere di ripristino.

In caso di danni alla sede stradale sarà effettuata una valutazione economica del danno da parte dell'ufficio tecnico comunale o del Consorzio Forestale Alto Serio con relativa imputazione a carico del danneggiante.

ART. 16 - Vigilanza.

Gli organi di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato sono incaricati di far osservare il presente regolamento.

ART. 17 - Danni.

Tutti i possessori dei permessi per il transito sulle strada agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, sono responsabili di eventuali danni a cose e a persone, sollevando il Gestore e la Proprietà da qualsiasi responsabilità.

ART. 18 - Manutenzione e importi da versare.

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del Gestore.

A tale scopo verrà istituito un apposito fondo vincolato a questa destinazione.

L'ammontare dell'importo che ogni soggetto autorizzato dovrà versare sarà annualmente stabilito dal Gestore in base a una relazione previsionale di spesa e di manutenzione, eventualmente aggiornata nel corso dell'anno.

Sulla base di detta relazione verrà determinato l'importo a carico di ogni richiedente, comunque per un ammontare non superiore a:

- € 50,00 (cinquanta) annuali o periodici, per le categorie d'utenza A1, A2, A4, B2, B3, C1, C2, D1:
- € 10,00 (dieci) periodici per la categoria B1.
- € 25,00 (venticinque) periodici per la categoria D4.

- € 100,00 (cento) per la categoria A3.

ART. 19 - Convenzione.

Gli eventuali importi relativi alle categorie d'utenza autorizzate in base alle esigenze di tipo A1, A2, A3 potranno essere commutati, tramite stipula di una convenzione o altro atto tra le parti, in un corrispondente numero di giornate lavorative di manutenzione da svolgere sulla strada in questione, ovvero lavori ed opere di manutenzione da realizzarsi sulla medesima.

ART. 20 - Classificazione

La classificazione di cui all'art. 7 comma 2 della L.R. 10/98 è effettuata dalla Comunità Montana Valle Seriana, sentito il Comune di Gromo. Per le strade private, la Comunità Montana procederà alla classificazione su richiesta dei privati.

Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l'individuazione, la revisione o l'aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia 1:10.000. Tale proposta è pubblicata all'albo comunale per 15 giorni.

Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno da chiunque essere avanzate osservazioni e opposizioni da depositarsi presso la Segreteria del Comune.

ART. 21 - Controlli.

Il Gestore effettuerà le verifiche preventive e finali atte a determinare la natura e l'entità dei danni arrecati alla medesima nonché la natura e l'entità del ripristino.

Quanto sopra con particolare riferimento all'articolo 13.